# REGOLAMENTO (CEE) N. 1350/90 DEL CONSIGLIO

**del 14 maggio 1990**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, data la situazione particolare del settore della fecola di patate, il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1008/86 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/89 (5), prevede il versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che i vincoli specifici, soprattutto di ordine strutturale, che gravano sul settore della fecola di patate giustificano il mantenimento, per due campagne di commercializzazione, di una disposizione di correzione a favore di questo settore che prevede il versamento di un adeguato premio speciale;

considerando che la concessione di questo premio a favore del settore della fecola deve essere subordinata al pagamento del prezzo minimo al produttore di patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli Stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate un premio di 18,70 ecu per tonnellata di fecola prodotta.

La concessione del premio è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 1.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 14.
(4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.
(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 13.